

PARTE SECONDA

VOCI DI SPESA

1.2 Contributo unificato nel processo civile e amministrativo 2.2 Imposta di bollo e di registro 3.2 Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari 4.2 Disciplina indennità di trasferta 5.2 Contestualità di trasferte 6.2 Trasferta ex Art. 44 7.2 Disciplina e qualificazione delle notificazioni 8.2 Urgenza 9.2 Spese di spedizione

1. 2 CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE E AMMINISTRATIVO

Nel processo **civile ed amministrativo** è previsto il **contributo unificato di iscrizione a ruolo**, per tutti i gradi di giudizio, detto contributo, istituito dall'art. 9, comma 2 della legge n. 488 del 1999, dopo successive integrazioni e modificazioni con disposizione di legge è definitivamente confluito nel Testo Unico.

Pure con disposizione di legge sono indicati i **procedimenti per i quali, di converso, non è dovuto il contributo unificato**, con la previsione che, la ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo del processo. In merito osserviamo che la legge prevede generalmente un trattamento unitario di esenzione; a volte, però, **un procedimento può essere esente dal bollo ed essere assoggettato a ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.**

Il contributo unificato, nei processi in cui è applicabile, **sostituisce l'imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario** mentre **non sostituisce l'imposta di registro per cui, specificamente non è previsto un collegamento tra l'esenzione ed imposta di registro potendosi ingenerare dubbi per i procedimenti esenti da bollo, ma non dall'imposta di registro o viceversa.**

Per quanto riguarda l'Amministrazione Pubblica già ammessa da altre norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte obbligata al risarcimento del danno in via provvisoria nel processo penale, **il contributo unificato è prenotato a debito**, (in quest'ultima ipotesi, il contributo è dovuto in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna e versato solo dopo il deposito della stessa).

L'art. 10 del Testo unico prevede l'esenzione ai fini del contributo unificato, e, di riflesso, anche ai fini dell'imposta di bollo, per:

Art. 10	Esenzioni dal contributo unificato
Comma 1	<p>Processo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - già esente dall'imposta di bollo o da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura - di rettificazione di stato civile - in materia tavolare - esecutivo per consegna e rilascio - di equa riparazione ex art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo
Comma 2	<p>Processo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - anche esecutivo, di opposizione e cautelare - in materia di asegni per il mantenimento della prole e riguardante la stessa prole.
Comma 3	<p>Processi di cui al libro IV CPC (Dei procedimenti speciali)</p> <p>titolo II (Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone)</p> <p>capo I (Della separazione personale dei coniugi)</p> <p>capo II (Dell'interdizione e dell'inabilitazione)</p> <p>capo III (Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta)</p> <p>capo IV (Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati)</p> <p>capo V (Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi)</p>
Comma 4	<p>Processo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - di valore inferiore ad euro 1.100 - esecutivo mobiliare di valore inferiore ad euro 2.500
Comma 5	<p>Processo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cautelare attivato in corso di causa - di regolamento di competenza e di giurisdizione

A titolo di esempio, nell'ambito dell'attività dell'Ufficiale Giudiziario, osserviamo che, è prevista l'**esenzione** per i procedimenti esecutivi di rilascio e consegna (art. 605 e ss. CPC), poiché nel corso degli stessi l'intervento del giudice è solo eventuale.

Dall'esenzione è **espressamente escluso** il capo VI dello stesso titolo, che detta disposizioni comuni **in materia di procedimenti in camera di consiglio**, con la conseguenza che i procedimenti in camera di consiglio diversi da quelli elencati negli altri capi del titolo II non **sono esenti ma assoggettati a una disciplina diversa** come previsto dall'art. 13, comma 1, lett., a). **Lo stesso art. 13 disciplina gli importi dovuti per il contributo unificato ed i processi ai quali si applica.**

Per quanto riguarda l'istituzione del **nuovo contributo** costituito dalle anticipazioni forfetarie dovute dalla parte all'Erario nel processo civile per diritti, indennità di trasferte e spese di spedizione di cui all'art. 30 per le notificazioni eseguite **su richiesta del funzionario addetto all'ufficio giudiziario**, è opportuno sottolineare che detto contributo non è applicabile in caso di esenzione assoluta prevista ex art. 10, primo comma; nonché quelli per i quali "l'esenzione dal pagamento di imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa è prevista da norme speciali che non risultino abrogate". Fra questi:

- a) separazioni, divorzi e procedure riguardanti la prole
- b) cause di alimenti per figli naturali e procedimenti civili minorili
- c) procedimenti di adozione
- d) procedure per interruzione volontaria di gravidanza
- e) ricorsi contro ordinanze-ingiunzione ex Legge 689/81
- f) cause agrarie
- g) ricorsi contro trattamento sanitario obbligatorio
- h) ricorsi per indennità di espropriazione
- i) ricorsi contro decreto di espulsione
- j) autorizzazioni a donazioni di organi fra viventi
- k) cause elettorali

Per i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione le notificazioni **eseguite su richiesta della parte**, quando non sono totalmente a carico dell'Erario, debbono essere anticipate all'ufficiale giudiziario direttamente dalla parte richiedente all'atto della richiesta.

Secondo le regole generali, se la legge non dispone diversamente, l'esenzione opera dal momento dell'entrata in vigore della norma che la prevede rispetto ai processi iniziati dopo tale momento per cui, nel Testo Unico, è stata disciplinata retroattivamente l'esenzione soltanto per i processi di cui all'art. 3 della legge 89/2001 sopra richiamato.

2.2 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

In merito **all'imposta di bollo**, appare utile individuare e definire, attraverso un'interpretazione sistematica, alcuni principi di carattere generale che permettano l'identificazione e la classificazione di singoli casi ai fini della corretta applicazione del contributo unificato e dell'imposta di bollo.

L'ambito più generale entro cui opera il contributo unificato è quello del **"procedimento giurisdizionale"** e del **"processo"**.

Con il primo termine, per la teoria generale processualistica si fa riferimento ad: **"una determinata sequenza di norme, nonché degli atti da esse disciplinati e delle posizioni soggettive da essa estraibili, in vista del compimento di un atto finale e compreso il**

compimento di un atto finale" con il secondo termine identifichiamo **"qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale"**.

Il legislatore, non facendo distinzione tra i termini "procedimento" e "processo", ha inteso, quindi, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, **escludendoli allo stesso tempo dall'imposta di bollo**. L'elencazione tassativa dei processi e delle procedure per i quali è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, **lascia intendere l'esclusione di tutti gli altri**.

In particolare, il contributo unificato non si applica al **processo tributario** dinanzi alle Commissioni Tributarie, la speciale giurisdizione tributaria, disciplinata dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 non è soggetta al contributo unificato, sia perché il processo tributario non è elencato fra quelli soggetti al predetto contributo unificato, sia perché nel processo tributario, già precedentemente, non era dovuta la preesistente tassa di iscrizione a ruolo, ora assorbita nel contributo unificato. Tuttavia, il procedimento tributario, che si svolge con regole particolari nelle prime due fasi, **si unifica con il procedimento ordinario civile per la fase di legittimità** con la previsione in questa fase dell'applicazione del contributo unificato (ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale). In proposito, si precisa che, **le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario rimangono invariate**.

L'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, **perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato**, con la dovuta precisazione che, alcuni atti e provvedimenti, per le loro specifiche finalità, sono esenti da ogni imposizione, **sia ai fini dell'imposta di bollo che del contributo unificato**.

Analogo trattamento di esenzione, ai fini sia del contributo sia del bollo, è previsto anche per il **processo penale**, al quale l'articolo 18 riserva una **disciplina speciale**, diversa dal processo civile amministrativo.

Al criterio generale, secondo cui l'ambito delle disposizioni fiscali è delimitato dal **"procedimento giurisdizionale"**, fanno da corollario alcune **eccezioni**. Infatti, tra gli atti e provvedimenti del processo cui si applica il contributo unificato devono essere inclusi quelli **"antecedenti, necessari o funzionali"**. Per converso, il procedimento non ricomprende in sé gli atti e i provvedimenti **"non procedurali"**, ovvero, fini a se stessi o posti in essere per un fine diverso da quello dei procedimenti stessi o, comunque, non coordinati in funzione del compimento di un atto finale. Pertanto, sono soggetti, all'imposta di bollo, **in quanto non rientranti nei procedimenti giurisdizionali**, gli atti di notorietà, la trascrizione della vendita di automobili con riserva di proprietà, la pubblicità dei testamenti e i procedimenti di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici. A questo punto è possibile comprendere come **"quelli antecedenti, necessari o funzionali"** al procedimento giurisdizionale, pur diversi dagli atti procedurali, siano esenti dall'imposta di bollo. Analizzandoli singolarmente possono essere ritenuti:

- **"antecedenti"** a quelli del procedimento giurisdizionale: gli atti che precedono in senso logico il procedimento stesso; l'antecedenza, però, non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto, piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessaria età con il procedimento giurisdizionale;

- **"necessari"**: gli atti e provvedimenti indispensabili per l'esistenza di quelli strettamente procedurali, anche se non hanno la stessa natura di questi ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (criterio della necessità);

- **"funzionali"**: gli atti e provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale, ovvero, più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (criterio teleologico).

A titolo di esempio e, con riferimento alle funzioni dell'Ufficiale Giudiziario, **nel procedimento di esecuzione, si può qualificare "necessario" l'atto di precetto e "funzionale" la procura alle liti**.

Ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo deve ricorrere non solo il **presupposto oggettivo** appena esaminato, legato alla tipologia degli atti (atti processuali), ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale (**presupposto soggettivo**).

La disciplina dell'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate **da terzi**, nonché per gli **atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici**, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano antecedenti, necessari o funzionali ai processi. **I terzi, in genere, scontano ordinariamente l'imposta di bollo** sulle istanze, domande e copie degli atti e dei provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali **perché non sono**, a differenza delle parti, **elementi costitutivi del rapporto processuale**. Il legislatore, infatti, indicando nella parte processuale il **"presupposto soggettivo"** dell'esenzione, ha inteso indirettamente confermare il **"presupposto oggettivo"** del **"procedimento giurisdizionale"** come ambito e limite del contributo unificato.

3.2 SPESE DI SPEDIZIONE, DIRITTI E INDENNITÀ' DI TRASFERTA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Con disposizione regolamentare di raccordo sono state individuate, sulla base di norme estranee al testo unico, tutte le **"spettanze"** degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzioni, nel procedimento giurisdizionale. Il termine **"ufficiale giudiziario "** è stato usato in modo **onnicomprensivo** prescindendo dalle **qualifiche**.

Nel termine di "spettanze" sono comprese le somme dovute a vario titolo, quali:

1	Diritti : per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio per la notifica degli atti a richiesta delle parti diritti di esecuzione
2	le indennità di trasferta
3	le spese di spedizione

Nel Testo Unico, laddove si è usata la definizione generica **"spese di spedizione"**, queste, quando sono a carico dell'Erario **sono versate direttamente alle Poste**, se a carico dei privati, invece, **sono versate all'ufficiale giudiziario**.

4.2 DISCIPLINA INDENNITÀ DI TRASFERTA

L'art. 20 comma 1 disciplina la percezione dell'indennità di trasferta, riformulando ed aggiornando il dettato precedentemente contenuto negli artt. 142 e 133 del D.P.R. 1229/1959. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'UNEP atteso che spesso questo non è ubicato nello stesso stabile dell'ufficio giudiziario e, non è dovuta in caso di spedizione dell'atto, ha per metà **natura retributiva** (ove spettante ex art. 2 lett. f) delle norme di raccordo) e per metà **natura risarcitoria**.

La norma si riferisce sia alle **notifiche nel processo penale che a quelle nel processo civile**. Infatti, il citato art. 142 richiamava il 133 e recitavano: "a rimborso di ogni spesa" (art. 133); "a titolo di rimborso spese" (art. 142). L'attuale formulazione **"che rimborsa ogni spesa"** tiene conto dell'art. 48, comma 6, DPR 917/1986, come introdotto dall'art. 3, Dlgs n. 314/1997, che ha previsto la tassazione di tale indennità nella misura del 50 per cento, risolvendo un lungo contenzioso sulla natura retributiva e/o risarcitoria della stessa. (La definizione delle situazioni pregresse è stata poi risolta dall'art. 35, legge n. 342/2000).

E' previsto l'**adeguamento annuale** dell'indennità di trasferta attraverso decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) poiché, qualificandosi l'attività in questione come meramente amministrativa, tale strumento risulta il più idoneo atteso che, non si collega alla discrezionalità, ma all'accertamento delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente.

Nel calcolo delle **distanze** computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto di quella più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo in cui l'atto deve essere eseguito, attenendosi, in merito, alle **tavole** reperibili presso il Comune (ex tavole polimetriche), lasciando aperta la possibilità di ricorrere, quando occorre, ad altre tavole note, purché fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

Nel **processo penale** l'indennità di trasferta è corrisposta dall'Erario, tenendo presente che, per le notificazioni relative allo stesso procedimento, se i luoghi in cui la notificazione deve essere eseguita distano tra loro **meno di cinquecento metri**, spetta **una sola** indennità di trasferta.

INDENNITA' TRASFERTA NEL PROCESSO PENALE	KM	IMPORTO EURO
Per ciascun atto compresa la maggiorazione per l'urgenza	0-10	0,33
Per distanze superiori, fra andata e ritorno, a	10-20	0,83
Per distanze superiori, fra andata e ritorno, a	> 20	1,22

Nel **processo civile, amministrativo, contabile e tributario**, spetta alle **parti** anticipare l'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari i quali devono tenere conto della **contestualità di trasferte** allorquando procedono nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del loro ufficio nella medesima località e, pertanto, limitarsi a percepire **una sola** indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Questa disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando gli atti sono compiuti in Comuni diversi, ovvero, compiendo nello stesso Comune, è necessario percorrere distanze eccedenti i cinquecento metri tra un luogo e l'altro.

All'indennità di trasferta si applica la disciplina della maggiorazione del 50% per l'urgenza.

	INDENNITA' TRASFERTA	KM	IMPORTO EURO
a)	Percorso andata e ritorno fino a	6	1,22
b)	“	12	2,25
c)	“	18	3,06
d)	per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65	> 18	3,06 + 0,65

Detti importi sono stati aumentati dall' art. 1, co. 2, DPR n. 601/1996, sulla base dell'art. 133 DPR 1229/1959, come sostituito dall'art. 1, legge n. 407/1984, che prevede un meccanismo di adeguamento stabile. Gli importi sono attualmente bloccati da leggi finanziarie successive (sino alla legge n. 488/99 per l'anno 2000).

5.2 CONTESTUALITÀ' DI TRASFERTE

L'art. 33 disciplina la percezione delle trasferte per la notificazione e l'esecuzione di atti a richiesta di **parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato**. La norma si basa sul modo in cui quella originaria è concretamente sempre stata vissuta nell'ordinamento, avallata dall'interpretazione risultante da circolari e note del Ministero della giustizia e dall'analisi dei registri cronologici in sede ispettiva. In accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato, è stato confermato il meccanismo dell'assorbimento nella ricostruzione della normativa effettuata con il testo unico, al fine di evitare di apportare un'innovazione di carattere sostanziale nelle spettanze degli ufficiali giudiziari.

Il precetto previsto nei commi 1 e 2 è operante quando gli ufficiali giudiziari procedono **contemporaneamente** ad atti a richiesta di parte a pagamento ed a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il meccanismo dell'assorbimento non opera in caso di contestualità di atti a richiesta di parte privata a pagamento e atti a richiesta d'ufficio, in caso di contestualità di atti a richiesta di parte privata a pagamento, atti a richiesta dell'Amministrazione e per gli atti relativi al processo penale.

Nei commi 3 e 4 è riportata la disciplina risultante dalle norme originarie (art. 143, comma 1, e 135, comma 2, del DPR 1229/1959) riferita anche agli atti di esecuzione, per cui se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, contemporaneamente a quelli a pagamento, l'indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'Erario (I diritti sono prenotati a debito). Se, di converso, competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a metri 500, è anticipata dall'Erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito.

Per gli **atti di esecuzione** l'importo dell'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, in misura doppia rispetto a quello previsto dall'art. 35 per le notificazioni civili a richiesta di parte.

Le indennità di trasferta, quando sono dovute dall'Erario, **sono liquidate mensilmente agli ufficiali giudiziari** mediante ordini di pagamento emessi dal funzionario addetto all'UNEP con apposito modello, in favore dell'UNEP **se relative al processo penale e civile.**

Tabella relativa alle ulteriori tipologie di processo e funzionario competente per l'emissione mensile del mandato di pagamento delle trasferte (Art. 167 L)

Processo	Funzionario competente addetto all'ufficio
Penale militare	Presso il magistrato militare
Tributario	Secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria
Amministrativo	Secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali Amministrativi Regionali
Contabile	Secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei Conti

Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accredito sul Conto Corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale a scelta del Dirigente Unep ovvero in contanti sino all'importo di cui all'art. 13 del DPR 20/04/94 n° 367 e successive modificazioni. E' ammesso il pagamento in contanti o con l'accredito su conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso, esclusivamente in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'art. 21, comma 2 del DPR 28/12/200 n° 445.

Tabella delle trasferte anticipate dall'Erario all'Ufficiale Giudiziario

Codice spesa	Tipologia atti	Riferimento normativo TU
1	notificazione degli atti a richiesta di ufficio nel processo penale	artt. 26, 167 e 283
2	notificazione degli atti a richiesta delle parti nel processo civile (rito del lavoro)	artt. 32, 167 e 283 Legge 11.08.73 n. 533
3	notificazione degli atti a richiesta di ufficio nel processo civile	artt. 31, 167 e 283
4	notificazione degli atti a richiesta di ufficio nel processo civile (Giudice di Pace)	artt. 31, 167 e 283
5	notificazione degli atti a richiesta delle parti nel processo civile (Giudice di Pace per cause del valore < € 1.033)	art. 46 Legge 21.11.91 n. 374 come modificato dall'art. 1/ter DL 18/2003
6	notificazione degli atti a richiesta delle parti nel processo civile (Patrocinio a spese dello Stato)	artt. 33, 167 e 283
7	notificazione degli atti a richiesta delle parti e di ufficio nel processo penale (Patrocinio a spese dello Stato)	artt. 107 / 3° comma lett. c), 167 e 283
8	notificazione degli atti a richiesta di ufficio nel processo civile (Patrocinio a spese dello Stato)	artt. 131 / 4° comma lett. f), 167 e 283
9	notificazione degli atti a richiesta di ufficio nel processo di adozione (Patrocinio a spese dello Stato)	artt. 143 lett. d), 167 e 283
10	notificazione degli atti a richiesta di ufficio nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal P.M. (Patrocinio a spese dello Stato)	artt. 145 con rinvio all'art. 131 / 4° comma lett. f), 167 e 283
11	Processo in cui è parte la Pubblica Amministrazione	artt. 158 / 2° comma, 167 e 283
12	Procedura fallimentare	art. 146 / 3° comma lett. a), 167 e 283
13	Procedura attivata di ufficio nell'eredità giacente	artt. 148 / 3° comma lett. a), 167 e 283

6.2 TRASFERTA ex Art. 44

La norma sciogliendo il rinvio all'art. 32 dello stesso DPR 1229/59, contenuto nella norma originaria, prevede che all'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti spetta, oltre all'indennità di missione e alle spese di viaggio, un diritto il cui importo è parametrato al tempo impiegato nella redazione degli atti cui assiste, pari ad **Euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.**

7.2 DISCIPLINA E QUALIFICAZIONE DELLE NOTIFICAZIONI

Il Testo Unico provvede a disciplinare e qualificare le notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario distinguendo tra processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e tra quelle a **richiesta di parte** e quelle a **richiesta d'ufficio**. Inoltre è prevista **l'equiparazione di alcune richieste di notificazione a quella d'ufficio.**

Con norma regolamentare sono individuati i casi in cui le **notifiche sono equiparate a quelle a richiesta d'ufficio**, ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, desumendoli dal sistema legislativo vigente e di cui:

Casi	Art.	Processo - Procedimento	Spettanze Uff. Giud.	Riscossione
1	145	Processo di interdizione ed inabilitazione ad istanza del Pubblico Ministero	Indennità di trasferta o le spese di spedizione	Anticipata intera
2	158	Processo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle spese	Indennità di trasferta o le spese di spedizione	Anticipata intera
3	212	Notifica dell'invito al pagamento delle spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali	Indennità di trasferta forfettizzata penale o le spese di spedizione	Anticipata forfettizzata penale
4	248	Notifica dell'invito al pagamento o l'integrazione del contributo unificato	Indennità di trasferta o le spese di spedizione	Anticipata intera

Per quanto riguarda **l'invito al pagamento**:

- La materia della notifica dell'invito al pagamento è stata oggetto di alcune circolari del Ministero della giustizia (8/988(u)60/2 del 27.4.99 e quesiti 10.06.99 e 4.7.1999) che hanno fatto fronte alla mancanza di raccordo normativo tra la nuova disciplina della riscossione e le spese di giustizia. Le circolari citate prevedevano la notifica dell'invito al pagamento **mediante ufficiale giudiziario per il penale e mediante corrispondenza ordinaria per il civile**; fondando tale differenza sulla circostanza che le notifiche d'ufficio erano ricomprese nella forfettizzazione ai sensi del DM. 347/89, e recuperate per il penale, mentre per il civile erano addebitate a spese postali e telegrafiche imputate al cap. 6116 (spese dell'ufficio). In merito erano sorti dubbi circa il rito corretto da usarsi per la notificazione dell'invito di pagamento apparendo controversa la natura processuale dello stesso, prevalendo, tuttavia, la qualificazione dell'invito di pagamento quale atto di natura civile. Con la disciplina prevista dall'Art. 212 del Testo Unico non sono state ravvisate ragioni giustificative del mantenimento della distinzione tra civile e penale al fine della

individuazione della procedura da seguire per le notifiche dell'invito, individuata nelle forme previste dall'Art. 137 CPC. ancorché sia stata dichiarata, per il predetto invito di pagamento, la natura di **ultimo atto del processo penale** e non atto iniziale della fase esecutiva. In ordine al trattamento economico, **si applica il regime previsto per gli atti penali.**

Il minor importo delle trasferte per atti penali rispetto a quello previsto per gli atti civili è compensato dal fatto che dalla nuova configurazione discende che non sono più atti soggetti all'assorbimento in caso di contestualità con atti a pagamento a richiesta di parte (assorbimento a cui prima erano soggetti ai sensi degli artt. 135, e 143, DPR 1229/59).

Con riferimento alle **notifiche chieste dalle Amministrazioni Pubbliche ammesse alla prenotazione a debito:**

- l'Avvocatura anticipa solo le spese di spedizione o l'importo delle trasferte e non i diritti,
proprio come nelle notifiche d'ufficio.

Per la notificazione degli atti nel **processo penale** è dovuto il **diritto unico** nella seguente misura:

DIRITTO UNICO	DESTINATARI	IMPORTO Normale	IMPORTO Urgente
Atti aventi sino a:	2	2,58	3,87
“	Da 3 a 6	7,75	11,62
“	Oltre 6	12,39	18,59

salvo quanto previsto per la **notifica degli atti a richiesta dell'ufficio** e, precisamente, per quanto riguarda i diritti, il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, prevede **una quota forfettaria attribuibile solo in caso di recupero.**

Le **parti** devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti e precisamente:

DIRITTO UNICO	DESTINATARI	IMPORTO Normale	IMPORTO Urgente
Atti aventi sino a:	2	2,58	3,87
	Da 3 a 6	7,75	11,62
	Oltre 6	12,39	18,59

le norme si applicano ai processi amministrativi, contabili e tributari, nella misura in cui per le notificazioni si ricorre agli ufficiali giudiziari sulla base di norme di legge, **con l'eccezione delle notificazioni a richiesta del funzionario addetto all'ufficio,** per le quali la legge ha previsto ex art. 30 un **nuovo diritto** sotto forma di **anticipazione forfettaria dai privati all'erario** per tutte le voci (diritti, indennità, spese di spedizione) nella misura di cui **all'allegato 1 (articolo 30).**

L'erario, invece, versa agli ufficiali giudiziari l'importo pieno (artt. 31 e 35) per trasferte, e **versa direttamente alle Poste l'importo per spese di spedizione,** mentre non versa nulla per i diritti, secondo l'originario articolo 6, comma 1, l. n. 59/1979.

Per quanto riguarda i processi previsti dall'articolo unico della legge n. 319/1958, come sostituito dall'articolo 10, legge n. 533/1973 per i procedimenti in **materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria** in quanto esenti, senza limiti di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ed in quelli in cui si applica lo stesso articolo (Artt. 618 bis, 825 e 826 CPC, opposizione in materia di lavoro, previdenza e di assistenza, deposito del lodo, correzione del lodo) e **per quelli relativi all'azione di**

risarcimento del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, per i quali l'articolo citato è applicabile perché espressamente richiamato (art. 15, l. n. 117/1988), non è previsto l'anticipazione di cui all'Art. 30.

La previsione legislativa originaria per le anticipazioni forfettarie è relativa al solo processo civile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta, non può essere estesa al processo amministrativo, giusta suggerimento del Consiglio di Stato.

8.2 URGENZA

L'art. 36 disciplina i casi in cui può essere chiesto il compimento degli atti con urgenza, **precisando quando l'atto sia da considerarsi urgente** (da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo), e la conseguente maggiorazione delle spettanze (pari alla metà di quelle normalmente previste), **con l'eccezione del deposito dei verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.**

La norma riprende i precetti della norma originaria, esplicitandoli con chiarezza **ed eliminando solo la disciplina di dettaglio sulle modalità della richiesta** che, comunque, con la previsione dell'indicazione della data, deve essere formulata per iscritto, con l'espressa limitazione che può farsi per gli atti in scadenza, **per espressa disposizione di legge, nello stesso giorno o in quello successivo della richiesta** ovvero per volontà delle parti. In caso di contestualità di trasferte, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta **una sola volta** nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggiore indennità.

Per quanto riguarda i **Diritti per Atti di esecuzione nel processo civile** nella tabella che segue sono indicati i diritti dovuti per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari, nonché per tutti gli atti che comportino la redazione di verbali, riproducendo la norma originaria.

ESECUZIONI	VALORE	DIRITTO Normale	DIRITTO Urgente
Atti relativi ad affari di valore	< = 516,46	2,58	3,87
Atti relativi ad affari di valore	> 516,46 < = 2.582,28	3,62	5,42
Atti relativi ad affari di valore	> 2.582,28	6,71	10,07

9.2 SPESE DI SPEDIZIONE

Con l'entrata in vigore Testo Unico, finalmente, con la previsione regolamentare di cui all'art. 283, è stata fatta chiarezza in merito alla disciplina delle spese di spedizione degli atti che, per legge, devono essere notificati a mezzo del servizio postale, contribuendo così alla risoluzione delle annose problematiche connesse al puntuale reperimento delle spese postali necessarie ed originariamente attinte, giornalmente, dal fondo spese d'ufficio (3%) esiguo e mai incrementato, ancorché riconosciuto insufficiente anche per quelle spese indispensabili per il regolare funzionamento dell'Unep. Infatti, il Testo Unico ha usato la definizione generica "**spese di spedizione**", distinguendo tra **quelle poste a carico dell'Erario** da **quelle poste a carico delle parti private** e stabilendo che le prime **debbono essere versate mensilmente direttamente alle Poste** con il consolidato sistema del "pagamento differito", le seconde debbono essere **versate anticipatamente all'ufficiale giudiziario**, dalla parte istante, al momento della richiesta

significando che, per ulteriori spese di spedizione riferite ad attività non previste al momento della richiesta (es. Comunicazione ex artt. 139, 140, 660 CPC) la parte istante provvede al momento del ritiro dell'atto in sede di eventuale conguaglio, per tutte le spese documentate in specifica.

Le spese di spedizione contemplate nel Testo Unico si riferiscono alle **comunicazioni e notificazioni** di atti effettuate obbligatoriamente con il servizio postale e per il tramite degli ufficiali giudiziari ex art. 149 CPC nonché, le spese di spedizione per la **trasmissione di documenti** che avviene sempre per mezzo del servizio postale.

Per la prima ipotesi, quando le comunicazioni o notificazioni sono **a richiesta di parte**, l'importo della spesa è anticipato agli ufficiali giudiziari che di volta in volta la versano alle poste. Quando sono **a richiesta di ufficio e di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato**, essendo a carico dell'erario, gli importi, che sono quelli delle tariffe ordinarie, **sono versati mensilmente all'ufficio postale** tramite ordini di pagamento emessi in favore dell'ufficio postale **dal funzionario unep se relative al processo penale e civile.**

Tabella relativa alle ulteriori tipologie di processo e funzionario competente per l'emissione mensile del mandato di pagamento delle spese postali

Processo	Funzionario competente addetto all'ufficio
Penale militare	Presso il magistrato militare
Tributario	Secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria
Amministrativo	Secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali Amministrativi Regionali
Contabile	Secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei Conti

Il Testo Unico, infine, prevede lo strumento della convenzione con imprese private o soggetti pubblici operanti nel settore la cui scelta sarà ancorata alla vigente normativa sull'evidenza pubblica.,

con possibilità di estensione delle convenzioni, per esigenze di uniformità, anche alla trasmissione di documenti, non propriamente rientranti nel sistema delle spese di giustizia.

Tabella delle spese di spedizione pagate dall'Erario all'Ente Poste

Codice spesa	Tipologia atti	Riferimento normativo TU
1	notificazione degli atti a richiesta di ufficio nel processo penale	artt. 26, 167 e 283
2	notificazione degli atti a richiesta delle parti nel processo civile (rito del lavoro)	artt. 32, 167 e 283 Legge 11.08.73 n. 533
3	notificazione degli atti a richiesta di ufficio nel processo civile	artt. 31, 167 e 283
4	notificazione degli atti a richiesta di ufficio nel processo civile (Giudice di Pace)	artt. 31, 167 e 283
5	notificazione degli atti a richiesta delle parti nel processo civile (Giudice di Pace per cause del valore < € 1.033)	art. 46 Legge 21.11.91 n. 374
6	notificazione degli atti a richiesta delle parti nel processo civile (Patrocinio a spese dello Stato)	artt. 33, 167 e 283
7	notificazione degli atti a richiesta delle parti e di ufficio nel processo penale (Patrocinio a spese dello Stato)	artt. 107 / 3° comma lett. c), 167 e 283
8	notificazione degli atti a richiesta di ufficio nel processo civile (Patrocinio a spese dello Stato)	artt. 131 / 4° comma lett. f), 167 e 283
9	notificazione degli atti a richiesta di ufficio nel processo di adozione (Patrocinio a spese dello Stato)	artt. 143 lett. d), 167 e 283
10	notificazione degli atti a richiesta di ufficio nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal P.M. (Patrocinio a spese dello Stato)	artt. 145 con rinvio all'art. 131 / 4° comma lett. f), 167 e 283
11	Processo in cui è parte la Pubblica Amministrazione	artt. 158 / 2° comma, 167 e 283
12	Procedura fallimentare	art. 146 / 3° comma lett. a), 167 e 283
13	Procedura attivata di ufficio nell'eredità giacente	artt. 148 / 3° comma lett. a), 167 e 283